**Referendum abrogativi - 12 GIUGNO 2022**

**DPR di indizione dei referendum pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022**

I **quesiti dei 5 Referendum popolari abrogativi**, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022, che si svolgeranno il **12 giugno 2022**, riguardano:

1. *legge Severino*, che mira ad abolire il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità dei politici condannati;
2. *limitazione della custodia cautelare*, che ha come obiettivo quello di limitare gli ambiti in cui è consentita la carcerazione preventiva dei sospettati, secondo quanto previsto dall’articolo 274 del codice penale;
3. *separazione delle funzioni dei magistrati o separazione delle carriere*, che si propone di non permettere più a un magistrato di cambiare più volte funzioni nel corso della sua carriera;
4. *consigli giudiziari*, che chiede di consentire agli avvocati membri dei consigli giudiziari di votare in merito alla valutazione della professionalità dei magistrati;
5. *eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM*, che vuole eliminare il numero minimo di firme necessarie per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura, rendendo quindi la candidatura libera;

Si riportano, di seguito, di testi completi dei **quesiti dei 5 Referendum popolari abrogativi:**

1. «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»
2. «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni."?»
3. «Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?»
4. «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.7, comma 1, lettera a)"; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?».
5. «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art.23, né possono candidarsi a loro volta"?»

**PER INFORMAZIONI**:

*Ufficio Elettorale*

*Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*e.mail*

*Pec*

**Documenti e link**

Ultime notizie correlate:

[10.05.22] [REFERENDUM 2022 - DELIMITAZIONE,RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-2022-delimitazioneripartizione-ed-assegnazione-degli-spazi-per-le-affissioni-dipropaganda-elettorale.html)

[10.05.22] [REFERENDUM 2022 - Ubicazione seggi elettorali](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-2022-ubicazione-seggi-elettorali.html)

[10.05.22] [REFERENDUM 2022 - INDIVIDUAZIONE SPAZIO PER COMIZI ELETTORALI](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-2022-individuazione-spazio-per-comizi-elettorali.html)

[02.05.22] [ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/esercizio-del-voto-a-domicilio-per-elettori-affetti-da-infermita-che-rendano-impossibile-l-allontamento-dall-abitazione.html)

[28.04.22] [REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-12-giugno-2022-convocazione-dei-comizi.html)

[21.04.22] [REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-12-giugno-2022-avviso-pubblico-per-la-formazione-di-un-elenco-per-eventuale-sostituzione-dei-presidenti-di-seggio.html)

[21.04.22] [REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-12-giugno-2022-comunicazione-di-disponibilita-degli-iscritti-all-albo-degli-scrutatori.html)

[20.04.22] [REFERENDUM 2022 - Avviso per gli elettori temporaneamente all'estero](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-2022-avviso-per-gli-elettori-temporaneamente-all-estero.html)

[13.04.22] [REFERENDUM 2022 - RILASCIO TESSERE ELETTORALI](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-2022-rilascio-tessere-elettorali.html)

[11.04.22] [REFERENDUM 2022 - Voto degli elettori residenti all'estero (AIRE). Opzione di voto in Italia](https://www.comune.surbo.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/referendum-2022-voto-degli-elettori-residenti-all-estero-aire-opzione-di-voto-in-italia.html)